


Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2014)

Tipologia di impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	4
Minori spese	1
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	22
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	41

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2014.

Alla data del 31 dicembre 2014, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2014, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 14 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 14 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 43 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2014



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Il settore dove si concentra il maggior numero di procedure nuove è "Trasporti" con 4 procedure. Seguono i settori "Affari interni" e "Salute", entrambi con 3 procedure. Viene, quindi, il settore "Ambiente" con 2 procedure e, infine, i settori "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Concorrenza e aiuti di Stato", entrambi con una procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- la procedura 2014/2171 "Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)". In tal sede, la Commissione contesta la violazione dell'art. 19 della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e dell'art. 17 della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure). In base al combinato disposto dei suddetti articoli, i minori non accompagnati, arrivati in uno Stato UE da paesi terzi rispetto ad essa, hanno diritto ad ottenere, dalle competenti Autorità interne dello Stato UE di ingresso, la nomina di un tutore che li rappresenti. Tale tutore deve curare gli interessi del minore, compreso quello relativo all'eventuale presentazione di una domanda di asilo. I tutori in questione debbono ricevere una "formazione" adeguata al loro incarico. Al riguardo, la Commissione ritiene che la situazione italiana sia carente, e in ordine alla preparazione dei soggetti investiti degli incarichi tutoriali, e in relazione al numero degli stessi tutori: infatti, spesso volte una stessa persona (o uno stesso organismo) vengono investiti dell'ufficio di tutore di diversi minori. Per superare la procedura, pertanto, è d'uopo l'istituzione di nuovi tutori e l'attivazione, per essi, di adeguati corsi di formazione. Ne consegue l'aumento della spesa pubblica;
- la procedura 2014/2235 "Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza)". Con tale procedura, la Commissione lamenta, tra l'altro, la violazione dell'art. 8, par. 6, della Direttiva 2008/115/CE, che impone ad ogni Stato della UE di organizzare un sistema "efficace" di monitoraggio dei rimpatri forzati dei cittadini extraUE il cui soggiorno è irregolare. In particolare, in Italia, il sistema approntato alla bisogna difetterebbe di tale efficacia, in quanto gli organi investiti di detti compiti di monitoraggio non sarebbero indipendenti dall'Autorità (nella fattispecie, il Governo) che decide i rimpatri medesimi. L'esigenza, pertanto, che venga individuato un organismo indipendente dall'Esecutivo, che espleti le funzioni di controllo in questione, potrebbe imporre l'istituzione di nuove entità amministrative, con conseguente aumento della spesa pubblica;

- la procedura 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura, la Commissione europea ha rilevato l’attuale inottemperanza, da parte dell’Italia, alla sentenza della Corte di Giustizia UE, che dichiarava la necessità che l’Italia stessa provvedesse – come da Decisione n. 2008/854/CE della Commissione medesima - all’integrale recupero dei finanziamenti pubblici concessi in forza della Legge regionale n. 9 del 1998. Ai fini del superamento della presente procedura, si impone che vengano completate le operazioni di recupero di tali finanziamenti all’erario pubblico. Ne deriva il corrispondente aumento delle pubbliche entrate.

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel II semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	MM	No
<i>Ambiente</i> 2014/2123	Recepimento della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2014/4139	Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – Condizioni di residenza	MM	No
<i>Salute</i> 2014/0385	Mancato recepimento della Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la Direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativo al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo	MM	No
<i>Salute</i> 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	MM	No
<i>Salute</i> 2014/2125	Qualità dell’acqua destinata al consumo umano	MM	No
<i>Trasporti</i> 2014/2089	Cattiva applicazione della Direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri	MM	No
<i>Trasporti</i> 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Trasporti 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No
Trasporti 2014/0454	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No
Affari interni 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No
Affari interni 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)	MM	Sì
Affari interni 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì
Concorrenza e aiuti di Stato 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM	Sì

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2014

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 14. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una restrizione o un ampliamento dell'oggetto rappresentato nella messa in mora;
- 7 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 3 procedure sono passate anch'esse alla fase di parere motivato, muovendo però da quella di messa in mora complementare;
- 1 procedura è transitata – regredendo - dalla fase di parere motivato a quella di messa in mora complementare, ad integrazione del contenuto della pregressa messa in mora;

- 1 procedura è passata dalla fase di parere motivato a quella, che predispone un primo intervento della Corte di giustizia UE, del ricorso di fronte alla Corte stessa;
- 1 procedura è transitata dalla fase del ricorso, ai sensi dell'art. 258 TFUE, a quella della relativa sentenza emessa dalla Corte medesima;
- 1 procedura è transitata dalla fase di sentenza, ai sensi dell'art. 258 TFUE, a quella della successiva messa in mora ex art. 260 TFUE;
- 1 procedura è transitata dalla fase del ricorso, ai sensi dell'art. 260 TFUE, a quella della relativa sentenza emessa dalla Corte UE, che costituisce il culmine della procedura di infrazione e comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 9 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2013/2177 "Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto". Al riguardo, la Commissione lamenta che lo Stato italiano — ad onta delle Direttive 2010/75/UE e 2004/35/CE — non si sarebbe adoperato efficacemente affinché, con riguardo all'impresa ILVA di Taranto, venissero applicate le misure tecnicamente pertinenti alla riduzione delle emissioni della stessa azienda, dannose per l'ambiente circostante e per la salute umana. Onde superare la procedura, lo Stato dovrà affrontare una spesa orientativamente quantificata, nella Relazione del subcommissario governativo preposto alla gestione dell'ILVA medesima, in circa 3 miliardi di Euro, relativi sia ai lavori di bonifica delle aree già coinvolte nel danno ambientale, sia per la messa a norma degli impianti della stessa ILVA;
- la procedura n. 2011/4021 "Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir.va 1999/31/CE)". Con tale procedura la Commissione ha rilevato che le discariche situate nei subATO di Roma e di Latina non sono a norma rispetto alla succitata Direttiva e ad altre disposizioni UE. L'adeguamento alla disciplina dell'Unione europea imporrebbe, quanto meno, l'installazione, nelle discariche considerate, di sistemi di trattamento dei rifiuti che rispondano al tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), con conseguente aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive su tutto il territorio nazionale". La Commissione, in tal sede, ha lamentato la non conformità, alle Direttive n. 75/442/CEE, n. 91/689/CEE e n. 99/31/CE, di numerose discariche presenti sul territorio italiano. Per superare la procedura, l'Italia sopporterà, oltre alle spese per la messa a norma di dette discariche, anche quelle relative al pagamento delle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza del 2/12/2014. Circa queste ultime, la spesa corrisponde, precisamente, a: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi,

rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra;

- la procedura 2014/4011 “Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia – Livorno”. Con tale procedura, la Commissione sostiene che la concessione relativa alla realizzazione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno è stata, dall’ANAS, illegittimamente prorogata in favore della concessionaria “storica”, che è la società SAT. Infatti, l’Amministrazione, scaduta la concessione, avrebbe dovuto riassegnarla ad un operatore individuato attraverso procedure di pubblica evidenza. Il superamento della procedura potrebbe comportare l’annullamento del predetto affidamento in favore di SAT, con l’eventualità dell’insorgenza di contenziosi tra l’Amministrazione e la stessa impresa. Pertanto, l’onere relativo all’assistenza legale dell’Amministrazione stessa, nonché all’espletamento delle procedure necessarie alla riassegnazione della concessione, comporterebbe l’aumento della spesa pubblica;
- la procedura 2012/2050 “Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana”. La Commissione contesta ai succitati Comuni di non aver provveduto, nel 2009 - quando il 90% della società Aspem, già società partecipata interamente dal Comune e affidataria del servizio di igiene urbana, è passato ad un titolare privato - a risolvere l’affidamento stesso e a riassegnarlo a mezzo di pubblica gara, come imposto dalla Direttiva 2004/18/CE e dai principi generali dei Trattati CE e UE. Le Autorità italiane, con l’art. 7, par. 1, della bozza normativa che verrà approvata presumibilmente entro ottobre 2015, intendono superare la presente procedura decurtando la durata dell’affidamento in oggetto. Qualora tale soluzione dovesse provocare l’attivazione di contenziosi legali da parte di Aspem, i Comuni coinvolti potrebbero incorrere in spese legali necessarie ad organizzare la loro difesa, con l’effetto dell’aumento della spesa pubblica;
- la procedura 2013/4020 “Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)”. Con tale procedura, la Commissione sostiene che il combinato disposto dell’art. 34, co. 2 e dell’Allegato 10 del D. Lgs. 259/03, relativo alla quantificazione dei “diritti amministrativi” - il cui pagamento viene richiesto dalla pubblica Amministrazione per il rilascio, alle imprese, dell’autorizzazione a commercializzare reti e/o servizi di comunicazione elettronica - non è conforme a quanto previsto dalla Direttiva 2002/20/CE. Ai fini del superamento della succitata procedura, tali diritti amministrativi dovrebbero essere conteggiati - come dalla Direttiva - in modo non discriminatorio, proporzionato e trasparente. Ove tale metodo di computo fosse effettivamente applicato, l’ammontare dei diritti amministrativi attualmente richiesti alle piccole-medie imprese verrebbe sensibilmente decurtato, con conseguente riduzione delle entrate pubbliche;

- la procedura n. 2008/2164 “Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”. Con la presente procedura, la Commissione lamenta che la Regione Friuli Venezia-Giulia – in base alla Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007 – ha applicato un’accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori. La defalcazione di detta accisa sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE, la quale non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Il superamento della procedura in oggetto, supponendo verosimilmente il ripristino per intero delle accise gravanti i prodotti summenzionati, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate;
- la procedura n. 2011/4147 “Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”. Con tale procedura, la Commissione ha rilevato la difettosa applicazione, in Italia, della Direttiva succitata. Questa prevede che le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti possano ottenere dallo Stato - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento per il danno loro arrecato - la liquidazione di un “equo indennizzo”. In Italia, diversamente, tale “riparazione” viene concessa solo alle vittime di alcuni reati intenzionali e violenti, corrispondenti a specifiche tipologie. Il superamento della presente procedura, quindi, imponendo l’estensione della platea dei beneficiari di tale risarcimento – come gravante sullo Stato - comporterebbe un aumento della pubblica spesa.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Affari economici e finanziari 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.	PM	No
Ambiente 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE	PM	No
Ambiente 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì
Ambiente 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC	Sì

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MMC	No
<i>Ambiente</i> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 TFUE	Sì
<i>Appalti</i> 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì
<i>Appalti</i> 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana.	PM	Sì
<i>Comunicazioni</i> 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	PM	Sì
<i>Fiscaltà e Dogane</i> 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MMC	Sì
<i>Giustizia</i> 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	RC	Sì
<i>Pesca</i> 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	PM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2260	Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 181/2011	PM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2258	Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 1177/2010	PM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No
<i>Trasporti</i> 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	MM ex 260 TFUE	No
<i>Tutela del consumatore</i> 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2014

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2014, la Commissione europea ha archiviato 43 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- la procedura n. 2010/4141 "Disciplina sull'exit tax". La Commissione, con tale procedura, censurava il trattamento fiscale applicato, in Italia, alla fattispecie del trasferimento - in un altro Stato UE o in uno Stato SEE legato all'Italia da una Convenzione di reciproca assistenza in materia di riscossione di crediti tributari - della sede di un'azienda italiana. Infatti, tale ipotesi veniva tassata, in Italia - prima del Decreto 2 luglio 2014, grazie al quale la Commissione ha deciso l'archiviazione della procedura - al pari delle situazioni concernenti la "cessione" o la "liquidazione" di azienda. Ne derivava, per l'azienda stessa, l'assoggettamento ad un prelievo fiscale incidente sulle eventuali "plusvalenze" connesse all'operazione, le quali, di fatto, erano inesistenti. Tale prelievo, quindi, scoraggiava il trasferimento della sede nei Paesi UE o SEE. La procedura è stata archiviata, pertanto, a seguito del succitato Decreto, con il quale, al trasferimento di sede nei summenzionati Stati UE e SEE, è stata accordata la sospensione dall'imposta sulle predette plusvalenze fittizie, a meno che, verificandosi alcuni eventi menzionati nel Decreto stesso, risulti chiara la volontà dell'impresa di dissimulare, dietro l'ipotesi stessa del trasferimento di sede, un'effettiva "cessione" dei suoi attivi o una "liquidazione". Tale sospensione di imposta, che in assenza degli eventi di cui sopra rimarrebbe operante, determina, rispetto alla situazione contestata nell'infrazione, una diminuzione delle pubbliche entrate;

- la procedura n. 2014/0131 “Mancato recepimento della Direttiva 2011/082/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”. Ai fini del superamento della presente procedura, è stato emesso il Decreto Legislativo n. 37/2014, che ha comportato un aumento della spesa pubblica. Più precisamente, l’art. 17 dello stesso Decreto dispone: 1) al comma 1, che gli oneri indicati dall’art. 5, comma 2, dello stesso Decreto, pari ad € 270.840,00 per l’anno 2014, sarebbero stati finanziati tramite il Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato; 2) al comma 2, che gli oneri di cui all’art. 10 del medesimo Decreto, pari ad € 202.825,00 per l’anno 2014, sarebbero stati finanziati a carico dello stesso Fondo di Rotazione, con corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
- la procedura n. 2012/2157 “Disciplina in materia di imposta di successione – Regime dei Titoli di Stato”. Con tale procedura, la Commissione contestava la compatibilità con le norme UE del trattamento fiscale previsto, in Italia, per i titoli di Stato (e titoli affini) emessi dallo Stato italiano, quando gli stessi facessero parte di un asse ereditario. Infatti, la normativa italiana di cui all’art. 12, punto 1, lett. h), del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990, veniva interpretata nel senso che, ai fini del calcolo dell’imposta sulle successioni –il cui ammontare è proporzionale all’asse ereditario – i titoli di Stato emessi dallo Stato italiano non dovessero essere considerati nell’asse stesso, laddove, per converso, dovevano esservi considerati i titoli di Stato emessi da altri Stati UE o SEE. La procedura è stata archiviata a seguito dell’introduzione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge europea 2013 bis, la quale, escludendo anche i titoli emessi da altri Stati UE o SEE dal conteggio dell’asse ereditario (e, quindi, anche dal computo dell’imposta di successione), ha determinato, per il futuro, una riduzione delle entrate fiscali pari a € 1, 6 milioni annui;
- la procedura n. 2013/0398 “Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”. Ai fini dell’archiviazione della presente procedura, la Direttiva in oggetto è stata attuata con il Decreto Legislativo n. 32/2014, il quale prevede un aumento della spesa pubblica in misura di € 6.084.833,36 annui. Precisamente, per quanto riguarda il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16/4/1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura degli stessi oneri verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/02/2009, n. 196.

Si precisa che la procedura di infrazione 2014/2089, menzionata nella tabella sottostante fra le procedure archiviate, non è mai stata menzionata nelle precedenti Relazioni. Infatti, la stessa procedura è nata per la prima volta nel corso del II semestre 2014 (vedi tabella sopra), in cui ne è stata disposta l'archiviazione.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Pesca</i> 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2006/2441	Non corretta trasposizione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro	No
<i>Pesca</i> 2009/2268	Stipula di alcuni accordi con Libia, Tunisia ed Egitto contenenti alcune previsioni in materia di pesca, in contrasto con la competenza esclusiva dell'Unione in questo settore	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2010/4141	Disciplina sull'exit tax	Sì
<i>Salute</i> 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	No
<i>Salute</i> 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Dir. 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	No
<i>Ambiente</i> 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	No
<i>Ambiente</i> 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva 2012/50/UE che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Dir. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	No
<i>Ambiente</i> 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva 2012/51/UE che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Dir. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	No
<i>Salute</i> 2013/0400	Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione delle merci 2013/0404</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	No
<i>Trasporti 2013/2069</i>	Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani - Direttiva 2009/12/CE e accordo aereo UE-USA e UE-Svizzera	No
<i>Trasporti 2013/4122</i>	Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri - Attuazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 in Italia	No
<i>Trasporti 2014/0131</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/082/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale	Sì
<i>Lavoro e affari sociali 2014/0136</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/98/UE relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro	No
<i>Trasporti 2014/0137</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo. Testo rilevante ai fini del SEE.	No
<i>Trasporti 2014/0139</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/48/UE che modifica gli allegati della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	No
<i>Trasporti 2014/0140</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/49/UE che modifica l'allegato II della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	No
<i>Ambiente 2008/2071</i>	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)	No
<i>Trasporti 2011/4079</i>	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste Italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	No
<i>Trasporti 2013/0399</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	No
<i>Trasporti 2013/2074</i>	Cattiva applicazione del Regolamento n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2014/0130</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.	No
<i>Tutela dei consumatori 2014/0132</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	No
<i>Affari economici e finanziari 2014/0133</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri	No
<i>Ambiente 2013/0146</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2013/2290	Quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Trasposizione incompleta della Direttiva 2008/56/CE.	No
<i>Salute</i> 2014/0141	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Testo rilevante ai fini del SEE.	No
<i>Trasporti</i> 2014/0138	Mancato recepimento della Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.	No
<i>Ambiente</i> 2014/0385	Mancato recepimento della Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la Direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2014/0289	Mancato recepimento della Direttiva 2013/10/UE relativa all'etichettatura degli aerosol.	No
<i>Trasporti</i> 2014/2089	Cattiva applicazione della Direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4202	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	No
<i>Ambiente</i> 2013/0402	Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2157	Disciplina in materia di imposta di successione – Regime dei Titoli di Stato	Sì
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	No
<i>Ambiente</i> 2007/4680	Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	No
<i>Agricoltura</i> 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca - Direttiva 93/103/CE.	No
<i>Energia</i> 2013/2229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	No
<i>Giustizia</i> 2013/0398	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	Sì

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L’evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l’adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l’adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 e 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la “penale”, come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la “degressività” della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la “penale” colpisce l’inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione “forfettaria” punisce l’inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma “una tantum”, ovvero da un importo “giornaliero” da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Lo stesso importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (€ 210)